

Liceo Scientifico Statale Sperimentale G. Marconi - Asmara

Regolamento d'Istituto a.s. 2007- 08

Art. 1 (*Premessa*)

1. IL Liceo Statale Sperimentale "G. Marconi" di Asmara, attraverso la formazione degli studenti, intende promuovere il principio della tolleranza sviluppando l'abitudine alla convivenza civile, alla cittadinanza globale e al rispetto degli altri.
2. Il funzionamento del Liceo è disciplinato dalla legislazione italiana, con gli opportuni adattamenti al contesto socio-culturale eritreo in cui è inserito, in conformità all'art. 629 del DL 297/94.

Art. 2 (*domanda d'iscrizione*)

1. La domanda d' iscrizione deve essere presentata secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal Dirigente scolastico.
2. Il Liceo accetta la domanda d'iscrizione di tutti gli alunni provenienti da scuole dell'Unione Europea in possesso di adeguato titolo di ammissione. Le richieste di alunni provenienti da altre scuole sono valutate dal Consiglio della classe che lo accoglie ai sensi dell'art. 192, comma 3° del T.U., D.L.297 /94.
3. Lo studente può iscriversi alla stessa classe al massimo per due anni di seguito. In casi eccezionali il Collegio dei docenti, su proposta del Consiglio di classe che ha effettuato lo scrutinio dell'alunno non promosso per due anni consecutivi, ove gravi e documentate circostanze lo giustificano, può accettare la domanda d'iscrizione per la terza volta.
4. Lo studente che ha compiuto i diciotto anni non può iscriversi alla prima classe. Eccezionalmente, il Collegio dei docenti, su proposta del Consiglio di classe che lo accoglie, può consentirne l'iscrizione in presenza di giustificati motivi.
5. Il Collegio dei docenti, sentito il parere del Consiglio di classe competente, si riserva di non accettare l'iscrizione di alunni che negli anni precedenti hanno ricevuto provvedimenti disciplinari per gravi e ripetute mancanze che hanno impedito il sereno svolgimento delle lezioni o che si sono assentati per lunghi periodi senza giustificati motivi.

Art. 3 (*tasse scolastiche*)

1. L'ammontare delle tasse scolastiche è stabilito annualmente dalla Commissione Cassa Scolastica.
2. Al momento dell'iscrizione, oltre al pagamento delle tasse scolastiche, il Liceo richiede il versamento di un importo da corrispondere al Ministero dell'Educazione eritreo ed il deposito di una cauzione a garanzia del materiale didattico ceduto in comodato gratuito agli studenti, che sarà trattenuta in caso di mancata restituzione o danneggiamento del suddetto materiale,

Art. 4 (*inizio e termine delle lezioni*)

1. Le lezioni si svolgono nei giorni previsti dal calendario scolastico dalle ore 8,00 alle 14,00, con i rientri pomeridiani previsti dalla programmazione annuale del Collegio dei docenti.
2. Per permettere un proficuo lavoro scolastico, lo studente deve trovarsi in classe all'inizio delle lezioni.
3. L'allievo che si presenta in classe dopo che il docente della prima ora ha fatto l'appello è ammesso in classe alla seconda ora, ma entro il giorno successivo è tenuto ad esibire la giustificazione dell'entrata in ritardo. In caso contrario non è ammesso in classe.

Sono ammesse cinque entrate in ritardo a quadrimestre. L'allievo che raggiunge il predetto limite non è più ammesso in classe in ritardo per il resto del quadrimestre.

4. I ritardi degli alunni vengono annotati dal coordinatore di classe in apposite tabelle al fine di fornire tempestiva comunicazione alle famiglie.

5. Il Dirigente scolastico o un suo delegato può autorizzare, dopo aver avvisato la famiglia, uscite anticipate per giustificati motivi.

Art. 5 (*giustificazione delle assenze*)

1. All'inizio dell'anno scolastico ogni allievo deve disporre di un nuovo libretto di giustificazioni firmato da un genitore o da chi ne fa le veci. Lo studente maggiorenne può essere autorizzato dal genitore o da chi ne fa le veci a firmare personalmente la giustificazione delle assenze.

2. Le assenze devono essere giustificate il giorno del rientro a scuola. Lo studente che non presenta la giustificazione non viene ammesso in classe.

3. Se il periodo di assenza supera i cinque giorni consecutivi compresi anche sabato, domenica e festivi, l'alunno deve essere accompagnato da un genitore oppure, se l'assenza è dovuta a motivi di salute, deve presentare un certificato medico attestante la possibilità di poter frequentare le lezioni.

4. In caso di ripetute o prolungate assenze, il Coordinatore del Consiglio di classe prende contatto con la famiglia dell'allievo.

Art. 6 (*ingresso e uscita dall'Istituto*)

1. Lo studente che raggiunge la scuola in bicicletta deve rispettare le regole del traffico e percorrere la strada dell'Istituto nel giusto senso di marcia. All'entrata e all'uscita dal Liceo deve portare la bicicletta a mano e uscire dal cancello senza correre, facendo molta attenzione ai veicoli in transito.

2. Lo studente deve parcheggiare la bicicletta nelle apposite aree e deve chiuderla, preferibilmente con sistemi antifurto.

3. Non è consentito usare la bicicletta all'interno degli spazi comuni.

4. La Scuola non può essere considerata responsabile di eventuali furti o danni occorsi alle biciclette.

Art. 7 (*ricreazioni*)

1. L'orario scolastico prevede due ricreazioni.

2. Durante la prima ricreazione, dalle ore 10,25 alle ore 10,40, gli studenti possono spostarsi da un compound all'altro rapidamente ed in modo ordinato. Non è possibile il rientro nel compound di appartenenza prima della fine della ricreazione.

3. La seconda ricreazione, dalle 12,15 alle 12,25, si svolge nel compound di appartenenza ed è assolutamente vietato spostarsi da un compound all'altro.

4. Gli studenti possono acquistare le merende negli appositi punti vendita soltanto durante gli intervalli. Non si possono consumare bibite o spuntini durante le lezioni.

5. Negli spazi comuni gli studenti non possono usare le attrezzature sportive e devono evitare giochi e comportamenti che possono disturbare gli altri.

6. Al termine degli intervalli gli studenti devono recarsi rapidamente e in modo ordinato in classe per la ripresa delle lezioni.

Art. 8 (*uso dei servizi igienici*)

1. Gli alunni possono accedere ai bagni loro riservati durante l'intervallo o, eccezionalmente, durante le lezioni, uno per volta, con l'autorizzazione dell'insegnante.

2. L'alunno che ottiene il permesso di andare al bagno al di fuori della ricreazione non deve disturbare lo svolgimento delle lezioni e deve trattenersi il tempo strettamente necessario.
3. L'acqua potabile si trova nei rubinetti all'interno dei bagni. Tutte i rubinetti all'esterno dei servizi distribuiscono acqua non potabile. Si segnala l'irregolarità della distribuzione dell'acqua potabile da parte dell'acquedotto.

Art. 9 (*diritti e doveri degli studenti*)

(ex D.P.R.175/1998, art. 2-3 – Statuto delle studentesse e degli studenti)

1. Lo studente ha diritto:
 - a una formazione culturale e professionale qualificata che ne rispetti e valorizzi l'identità e sia aperta alla pluralità delle idee;
 - alla tutela della sua riservatezza;
 - a conoscere le norme che regolano la vita del Liceo;
 - all'informazione sulle metodologie didattiche, sulle modalità di verifica e sui criteri di valutazione adottati dai docenti;
 - a una valutazione tempestiva e motivata, tesa a promuovere la consapevolezza dei punti di forza e di debolezza al fine di migliorare il suo rendimento scolastico.
2. Lo studente è tenuto:
 - a frequentare regolarmente le lezioni;
 - a presentarsi a scuola munito del materiale scolastico necessario allo svolgimento delle lezioni
 - ad eseguire puntualmente i compiti assegnati;
 - a frequentare le attività di sostegno e recupero e sostenere gli esami per la verifica del saldo del debito formativo;
 - a rispettare il Dirigente scolastico, i docenti, gli altri studenti e tutto il personale;
 - a rispettare e mantenere pulito l'ambiente scolastico e non recare danni alle strutture e ai materiali;
 - ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dal presente regolamento.

Art. 10 (*verifica e valutazione*)

1. La scansione temporale delle verifiche è definita dai dipartimenti disciplinari.
2. Al fine di ottimizzare il carico di lavoro per gli allievi, non è possibile effettuare più di due verifiche scritte in un giorno.
3. Gli elaborati corretti e valutati in decimi devono essere consegnati agli alunni entro quindici giorni.
4. Le famiglie possono chiedere di visionare le verifiche scritte dei propri figli secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 11 (*aule e arredi scolastici*)

1. La classe è ritenuta responsabile della buona conservazione dell'aula, degli arredi e del materiale scolastico.
2. L'allievo che danneggia gli arredi o le strutture deve rimborsare immediatamente (o comunque al momento dell'iscrizione all'anno successivo) i danni causati alla Scuola.
3. Il Consiglio di Classe può richiedere il risarcimento del danno agli studenti dell'intera classe se non viene individuato il responsabile.

Art. 12 (*biblioteca*)

1. La biblioteca è a disposizione del personale scolastico docente e non docente e degli alunni di tutta la Scuola italiana. E' severamente vietato l'ingresso a persone estranee alla Scuola, se non autorizzate dal Dirigente scolastico del Liceo.
2. Il funzionamento della biblioteca è affidato al bibliotecario, che rispetta l'orario di apertura affisso all'albo.
3. Sono oggetto di prestito gratuito a domicilio tutti i volumi della biblioteca ad eccezione dei dizionari, delle enciclopedie, dei volumi di frequente consultazione, di quelli rari o di particolare pregio, dei periodici e delle riviste.
4. Non viene concesso in prestito più di un volume per volta.
5. La durata del prestito viene determinata volta per volta di comune accordo tra il lettore ed il bibliotecario e non può superare i trenta giorni, con possibilità di un rinnovo alla scadenza del termine.
6. Colui che alla fine dell'anno scolastico non abbia restituito al bibliotecario uno o più volumi presi a prestito, è tenuto a risarcirli in base al valore determinato dal Dirigente scolastico del Liceo.

Art. 13 (*laboratori e campi sportivi*)

1. Il laboratorio d'informatica, l'aula magna, il laboratorio di scienze e i campi sportivi sono considerati aule speciali, il cui utilizzo è soggetto ad appositi regolamenti ed è subordinato alla presenza di un docente accompagnatore.

Art. 14 (*provvedimenti disciplinari*)

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e sono proporzionati alle infrazioni commesse.
2. Nel caso di mancata osservanza del regolamento d'Istituto sono previsti i seguenti provvedimenti:
 - consegna da svolgere a casa;
 - annotazione sul registro e comunicazione alle famiglie;
 - sospensione:
 - a. fino a tre giorni, deliberata dal Coordinatore del Consiglio di classe e dal Dirigente scolastico oppure dal Consiglio di classe;
 - b. fino a 15 giorni, deliberata dal Consiglio di classe;
 - c. superiore a 15 giorni, deliberata dal Collegio dei docenti su proposta del Consiglio di classe dopo ripetute sospensioni, valutando il tipo e la gravità delle infrazioni commesse;
3. La sospensione, ove gli organi competenti ne ravvisino l'opportunità, può essere sostituita da un'attività da svolgersi all'interno della scuola a vantaggio della comunità scolastica.
4. Durante il periodo di allontanamento dalle lezioni, i docenti concordano con lo studente e la sua famiglia il lavoro da svolgere a casa in relazione agli argomenti svolti nello stesso periodo in classe;
5. Avverso il provvedimento di sospensione, gli studenti e i genitori possono ricorrere all'Organo di Garanzia previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 24/6/1998 n.249, art.5 c.2).

Art. 15 (*riconoscimenti agli alunni meritevoli*)

1. Gli alunni che al termine dell'anno scolastico riportano un profitto eccellente, con media dei voti pari o superiore a otto e che hanno tenuto un comportamento ineccepibile, ricevono come

riconoscimento un premio ed una riduzione del contributo d'iscrizione per l'anno scolastico successivo.

2. Gli alunni che si sono distinti per impegno e serietà nell'ambito delle iniziative organizzate dalla Scuola possono ricevere un riconoscimento speciale.

Art. 16 (*rapporti con le famiglie*)

1. Le famiglie degli studenti possono incontrare i singoli docenti una volta alla settimana durante il loro orario di ricevimento, che viene comunicato tramite gli studenti.

2. Al termine degli scrutini del primo quadrimestre i Coordinatori dei Consigli di classe incontrano i genitori degli allievi per la consegna delle pagelle. Sono inoltre programmati incontri infra – quadrimestrali per la consegna delle schede di valutazione bimestrale.

3. Le famiglie possono essere convocate dal Coordinatore del consiglio di classe in presenza di problemi disciplinari, di scarso profitto o di assenze prolungate di uno studente o dell'intera classe al fine di adottare gli opportuni provvedimenti correttivi.

4. Le famiglie autorizzano per iscritto la partecipazione dei propri figli alle uscite didattiche previste dalle programmazioni dei rispettivi Consigli di classe.

Art. 17 (*consigli di classe*)

1. I Consigli di Classe sono composti dai docenti della classe, da due rappresentanti eletti dai genitori e da due rappresentanti eletti dagli studenti.

2. I Consigli di Classe si dividono in “chiusi” ed “aperti”. Ai primi partecipano i soli docenti per definire la programmazione didattico-educativa della classe, per gli scrutini quadrimestrali o per le delibere in merito a sanzioni disciplinari. Ai secondi partecipano anche i rappresentanti dei genitori e degli studenti per deliberare sulle attività integrative e per discutere dell'andamento della classe. L'invito a partecipare alla riunione può essere esteso a tutti i genitori e a tutti gli studenti.

Art. 18 (*assemblee degli studenti*)

1. L'assemblea di classe si riunisce per discutere i problemi che possono sorgere all'interno della classe, le uscite didattiche ed i viaggi d'istruzione.

2. L'assemblea di classe può essere convocata una volta al mese dai rappresentanti degli studenti, previa richiesta al Coordinatore del Consiglio di classe con un preavviso di almeno cinque giorni. Essa deve coinvolgere discipline diverse ed avere una durata massima di due ore.

3. La richiesta di assemblea di classe deve prevedere la presenza di un moderatore e di un verbalizzante scelti tra gli studenti.

4. L'assemblea d'Istituto si riunisce non più di due volte all'anno entro il mese di aprile, su richiesta di almeno un terzo delle classi, al fine di affrontare problemi che riguardano il funzionamento della scuola oppure questioni importanti dal punto di vista formativo e socio-culturale.

Art. 19 (*assemblee dei genitori*)

1. I genitori possono riunirsi, dopo averlo comunicato al Dirigente scolastico, in Assemblee di classe o d' Istituto, per discutere dei problemi che di volta in volta si presentano nelle classi o nella scuola.

Art. 20 (*comitato degli studenti*)

1. Il Comitato studentesco, composto dai rappresentanti di classe, si riunisce per presentare proposte agli organi collegiali ed esprimere pareri sulle questioni più importanti che riguardano la vita ed il funzionamento della scuola.

Art. 21 (*comitato dei genitori*)

1. Il Comitato dei genitori, costituito dai rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, si riunisce per presentare proposte agli organi collegiali ed esprimere pareri sulle questioni più importanti che riguardano la vita ed il funzionamento della scuola.

Art. 22 (*elezione dei rappresentanti dei genitori e degli studenti*)

1. L'elezione dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei Consigli di classe avviene annualmente con un' unica lista per ciascuna classe, che comprende tutti gli aventi diritto al voto, i quali sono contemporaneamente elettori attivi e passivi.